



Data di pubblicazione: 07/04/2021

Nome allegato: LETTERA D'INVITO IMPIANTI ANNUALE BN - 06.04.2021.pdf

CIG: 8693141EE1;

Nome procedura: Procedura sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Appalto di durata annuale per lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici installati nell'immobile di proprietà INPS sito in Benevento, via Michele Foschini n. 28 denominato "Palazzo degli Uffici" (impianti termici, idrici, antincendio, elettrici, sicurezza e multimediali) e manutenzione straordinaria impiantistica ed edile.



A tutti gli Operatori economici invitati a seguito di manifestazione d'interesse presentata in esito all'Avviso di Indagine di Mercato pubblicato in data 19.03.2021 ed estratti al sorteggio effettuato in data 01.04.2021 presso la Direzione regionale Campania, come da avviso pubblicato in data 30.03.2021

Oggetto: Appalto di durata annuale per lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici installati nell'immobile di proprietà INPS sito in Benevento, via Michele Foschini n. 28 denominato "Palazzo degli Uffici" (impianti termici, idrici, antincendio, elettrici, sicurezza e multimediali) e manutenzione straordinaria impiantistica ed edile.

CIG: 8693141EE1 - CUP: F85E21000010005

Premessa.

La presente lettera d'invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria del presente appalto oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la presente lettera d'invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso l'abilitazione al MePa per il bando "Lavori di manutenzione: Impianti - categoria OG11". I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su MePa.

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n.95 del 06 aprile 2021 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, con Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del predetto Codice e con esclusione automatica delle offerte anomale, a norma del successivo comma 8 del precitato art. 97.

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Perito Industriale Massimo Buono: mail: massimo.buono@inps.it - pec: massimo.buono@postacert.inps.gov.it

Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data. 01.02.2021

La documentazione di gara comprende:

- a) la presente Lettera di invito e la modulistica a questo allegato costituita da:

1. DGUE
2. Dichiarazione sostitutiva
3. Attestazione di sopralluogo (obbligatorio)
4. Schema di contratto
5. Dati complementari dell'offerta

b) Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati:

Elenco prezzi tecnologici

Elenco prezzi

Analisi dei prezzi

Computo metrico estimativo

DUVRI

tutta la documentazione tecnica caricata a sistema

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **ore 18:00 del 18 aprile 2021**

Art. 1 Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1. La presente RDO ha per oggetto l'affidamento dell'*Appalto di lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici installati nell'immobile di proprietà INPS sito in Benevento, via Michele Foschini n. 28 denominato "Palazzo degli Uffici" (impianti termici, idrici, antincendio, elettrici, sicurezza e multimediali) e manutenzione straordinaria impiantistica ed edile.*
2. Il luogo di esecuzione dei lavori è individuato nell'immobile sito in Benevento, Via Michele Foschini, n. 28 denominato Palazzo degli Uffici.
3. L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, in base alla definizione dell'art. 3 comma 1 lett. qq) del Codice, poiché la sua esecuzione è tale da assicurare la piena fruibilità e fattibilità. In ogni caso l'importo dei lavori consente la partecipazione anche a micro, piccole e medie imprese. I lavori sono di seguito descritti:
 1. la manutenzione ordinaria, a guasto, preventiva e migliorativa, degli impianti dell'immobile di proprietà I.N.P.S., a destinazione mista, parte a reddito e parte strumentale, in Benevento – via M. Foschini - Palazzo degli Uffici (impianti termici, impianti di sicurezza, impianti di illuminazione parti comuni, idrici, multimediali, etc.) e degli impianti interni degli uffici I.N.P.S. della sede provinciale;
 2. la realizzazione dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
 - lavori di fornitura e posa in opera di due cancelli carrabili dell'edificio, previa rimozione di quelli preesistenti;
 - lavori di fornitura e posa in opera di corrimano di due scale d'emergenza (torre A e B);
 - Lavori di adeguamento e sistemazione locale al piano interrato, ex locale cdz.

Nel Capitolato speciale di appalto e negli allegati tecnici al CSA sono dettagliate le prestazioni e le lavorazioni da eseguire completi dei computi metrici estimativi.

4. La durata è stabilita in un anno solare decorrente dalla data del verbale generale di consegna dei lavori e degli impianti. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. L'affidamento è prorogabile per un massimo di 3 mesi.
5. l'importo a base di gara del presente appalto, per i 12 mesi di durata dell'affidamento, al netto degli oneri fiscali e di eventuali proroghe, ammonta complessivamente a € 144.600,00, ribassabili, comprensivi dei costi della

manodopera, oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 3.400,00, per un totale di € 148.000,00 oltre IVA;

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice degli appalti, il valore massimo stimato dell'appalto, IVA esclusa, ammonta a **€ 185.000,00** (*diconsi euro centoottantacinquemila/00*) per canoni e lavori di manutenzione, inclusi oneri per sicurezza e € 37.000,00 per eventuali proroghe, per la durata di 3 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. L'importo di cui sopra comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato nelle misure percentuali, così come indicati nella tabella 3 dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
7. L'importo a base di gara soggetto al ribasso è pari a **€ 144.600,00** (*diconsi euro centoquarantaquattromilaseicento/00*).
8. Il presente appalto si compone delle seguenti lavorazioni così come illustrato nella tabella sottostante:

Tabella 3	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
------------------	--

	Descrizione	Categoria	Euro	Classif.	Incid. % manod.	Incid. % secur.
1	Manutenzione impianti climatizzazione, elettrici, idrici, ...	Prevalente OG11	90.135,10	I	40	0,40
2	Lavori edili	Scorporabile OG1	54.464,90		30	0,20

9. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a. Categoria di opere generali "Manutenzione impianti" "OG11" – classifica I Prevalente;
 - b. Categoria di opere generali "Lavori edili" "OG1", scorporabile.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione e di esecuzione

1. Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione alla procedura:

2.1 Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore DM 37/08 lettera a) b) c) d) e) g).

2.2 Capacità tecniche e professionali:

Sono ammessi alla trattativa gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MEPA, iscritti per Lavori di manutenzione impianti.

Gli operatori economici dovranno, obbligatoriamente, possedere i seguenti requisiti, all'atto dell'offerta:

- Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 per le attività di realizzazione, progettazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici.
- SOA OG11 Classe I, ovvero dimostrazione requisiti di cui all'ex Art. 90 DPR 207/2010.

Il concorrente, prima dell'esecuzione del contratto, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 43/2012 in merito alla gestione dei gas fluorurati ed essere iscritti al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'Art. 13 del suddetto D.P.R.

2. Si precisa che l'offerta sarà formalizzata con un unico ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara e sarà applicato sugli importi dei prezzi unitari degli elenchi prezzi indicati negli elaborati tecnici allegati al CSA tra gli atti di gara, con esclusione degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza determinate da interferenze, che non sono soggetti a ribasso.
3. L'Operatore Economico, nel formulare il ribasso percentuale, dovrà indicare nella scheda d'offerta il costo per l'attuazione delle misure di sicurezza inerenti alla propria organizzazione aziendale e i propri costi della manodopera.
4. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.
5. La contabilizzazione dell'appalto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 59, c. 5-bis, del "Codice", a "corpo" in base alla definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett. dddd) per quanto attiene alla manutenzione ordinaria annuale e a misura, in base alla definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett. eeee) per quanto attiene a eventuali interventi non previsti e non prevedibili e di manutenzione straordinaria, applicando la medesima percentuale unica di ribasso, offerta in sede di gara, agli importi stimati per la manutenzione ordinaria di ciascun tipo di impianti e ai prezzi unitari dei prezzi di riferimento elaborati dal Coordinamento tecnico regionale INPS per la Campania, come stabilito all'art.4 del Capitolato speciale d'Appalto.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al 20% (dicesi ventipercento) del valore del contratto, limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria. La misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020. A garanzia dell'anticipazione l'operatore dovrà presentare apposita fideiussione secondo le prescrizioni previste di cui al DM n. 31/2018.
7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'Appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (30 giorni).
8. Per quanto attiene alla fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
9. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 comma 11 (proroga) del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
11. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara.

1. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MEPA, che hanno manifestato interesse alla

partecipazione alla presente procedura a seguito di Avviso di Indagine di mercato indetta con determinazione del Direttore regionale Inps Campania n.81 del 18.03.2021, pubblicato sul sito dell'Istituto in pari data, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 Condizioni di partecipazione

1. Gli operatori economici invitati non devono ricadere nelle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero:
 - a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, **non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che -comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.
3. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
4. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
7. Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
8. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
9. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
11. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
12. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
13. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.
14. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
15. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
16. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

Art. 5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

1. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta ai sensi dell'art. 36 commi 6 bis e 6 ter del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

1. La documentazione di gara viene trasmessa direttamente ai concorrenti attraverso la R.d.O. su MePa, firmata digitalmente.
2. Ciascun Concorrente sarà obbligato, prima della formulazione dell'offerta, ad effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi oggetto d'appalto, riscontrare le caratteristiche degli impianti, i dati di targa delle apparecchiature, le misure ed ogni altro dato o circostanza atta a determinare la completa previsione di quanto occorrente alla formulazione dell'offerta di ribasso per l'esecuzione degli interventi secondo le previsioni progettuali. L'Istituto rilascerà apposita ricevuta attestante l'avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita obbligatoriamente tra la documentazione amministrativa da presentare in sede di offerta.
3. La effettuazione del sopralluogo assistito dovrà essere preventivamente concordata inviando una richiesta formulata esclusivamente a mezzo posta elettronica in lingua italiana - da inviare al seguente indirizzo: massimo.buono@inps.it **entro e non oltre le ore 12:00 del 12 aprile 2021.** Nella richiesta dovranno altresì essere indicati: nominativo del Concorrente, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, recapito telefonico/postale, recapiti fax e di posta elettronica ordinaria al fine di

consentire l'inoltro della relativa comunicazione ove – per motivi tecnici – si verifichi la mancata ricezione di tale comunicazione da parte della utenza PEC del destinatario.

4. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai Concorrenti con almeno un giorno di anticipo.
5. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
6. La persona incaricata ad effettuare il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa.
7. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (emergenza COVID 19) decretato da ultimo, con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 pubblicata su G.U. Serie Generale Anno 162° - Numero 15 del 20/01/2021, il sopralluogo dovrà essere eseguito da una sola persona e nel rispetto delle procedure/protocolli specifiche predisposte per limitare il pericolo batteriologico specifico COVID 19 sia dagli organi governativi che dall'Istituto.
8. L'incaricato dovrà presentarsi munito di mascherina, gel igienizzante e guanti protettivi e dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura tramite termoscanner ad opera dell'addetto al servizio di vigilanza ovvero da persona all'uopo preposta. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso all'immobile e la persona in tale condizione dovrà porsi in autoisolamento, e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 9. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Art. 7 Chiarimenti.

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura preferibilmente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC al RUP all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: massimo.buono@postacert.inps.gov.it entro **entro le ore 18,00 del giorno 14 aprile 2021**. Resta ferma la facoltà di inoltrare

le richieste di chiarimenti tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.
3. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MEPA.
4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

Art. 8 Modalità di presentazione della documentazione.

1. La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante procedura MePa secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di contratto, indicate con la presente lettera di invito.
2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla presente lettera d'invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
5. Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.
6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 9 del presente documento.

Art. 9 Offerte irregolari e soccorso istruttorio.

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
3. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
4. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
6. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
8. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

Art. 10 Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
2. Salvo quanto disposto nell'art. 7 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Mepa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).
5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
6. In caso di consorzi di cui all'art. 41, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 11 Divieto di cessione del contratto, subappalto e avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30%, estensibile al 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dalla Legge 55 del 14 giugno 2019 di conversione del DL 32/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice, in caso di **subappalto**, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal comma 13 lettere a) e c) del precitato decreto legislativo.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice, il soggetto aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori compresi nel contratto purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
6. Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
 7. Ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
 8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
 9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
 10. L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
 11. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
 12. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
14. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'**avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
15. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali eventualmente richiesti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
16. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE/Dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti.
17. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
18. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
19. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
20. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
21. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
22. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di altro concorrente.
23. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
24. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
25. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
26. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
27. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 12 Cauzioni e garanzie richieste.

1. Per effetto dell'art.1, comma 4, della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L.76/2020, c.d. Decreto semplificazioni, non sarà richiesta la garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, prevista dall'art. 93 del Codice.
2. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:
 - a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 23 del CSA;
 - b) **fideiussione a garanzia dell'anticipazione**, ove richiesta dall'operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35, comma 18, del Codice;
 - c) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice e richiamata dall'art. 20 del Capitolato d'appalto, per i rischi di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 103 comma 7 del Codice e in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004, con i seguenti massimali:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione dei lavori)
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti (euro 1.000.000,00) (un milione/00);
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere. Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, per un massimale assicurato non inferiore a euro 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00).

Art. 13 Pagamento a favore dell'Autorità.

1. I concorrenti sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C in considerazione dell'importo inferiore a € 150.000,00.

Art. 14 Criterio di aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 8 e dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque.

Art. 15 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre entro le **ore 18.00 del 18 aprile 2021** la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePa.

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

2. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

Art. 16 Contenuto della " Documentazione amministrativa".

1. Qualunque sia la idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell'Operatore alla presente procedura di gara, nella sezione "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione:

I. Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (Allegato 1 DGUE e Allegato 2 Dichiarazione) nella quale il concorrente attesti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti richiesti in capo agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari alla presente lettera d'invito.

Si precisa che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- ✓ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- ✓ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- ✓ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica o giuridica, ovvero del socio di maggioranza (persona fisica e giuridica) in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento.

Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

Si precisa che la dichiarazione è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

II) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al subappalto necessario, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice_in caso di subappalto necessario;

III) (in caso di avvalimento)

- 1) Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A - Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

- 2) Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II lett. a) e b), e nelle parti III, IV) e VI).
- 3) Si richiama l'art. 89, comma 11, del Codice, ai sensi del quale "Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori". Tali opere sono individuate dal D.M. n. 248/2016 che, all'art. 1, comma 2 ribadisce che "Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori".

IV) (in caso di subappalto)

La dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:

- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente;
- dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, III, IV ove pertinente e VI).

Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

V) Copia del CSA e dei relativi allegati firmati digitalmente per accettazione.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli Operatori consorziati;
- ii. dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa esclusivamente in nome e per conto proprio.

Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'Operatore mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale

mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con indicazione dell'Operatore designato quale capogruppo.
- ii. dichiarazione in cui si indica la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante:
 1. l'Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE;
 3. la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati.
2. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione della domanda.
3. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

Art. 17 Contenuto della "Offerta economica".

1. Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito, oltre al modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, anche il Modello "Dati complementari dell'offerta" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere.
2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e l'indicazione dell'incidenza delle spese generali relative all'appalto, espressa in percentuale;
3. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni (DGUE) di cui al I del precedente articolo 17 punto 1.
4. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.
5. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

6. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
7. In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
8. In caso di discrepanza tra il ribasso unico percentuale riportato nell'allegato "Dati complementari dell'offerta" e il ribasso unico percentuale riportato nel modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, prevarrà quest'ultimo.
9. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **2** (*diconsi due*). In caso di indicazione di un ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
10. L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
11. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
12. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
13. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 18 Procedura di aggiudicazione.

1. La procedura di aggiudicazione della gara inizierà alle ore 12:00 del 19 aprile 2021, secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica categoria e per la specifica R.d.O..
2. In data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il R.U.P. provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio del criterio da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, di cui al comma 2, dell'art. 97 del Codice.
3. Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di *e-Procurement* per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso".
4. La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.
5. L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 5 (*diconsi cinque*).
6. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione appaltante di

valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

7. Si procederà poi all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.
8. All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e si decreterà la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.
9. Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente risultante aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
10. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
11. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.
12. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
13. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Art. 19 Ulteriori disposizioni.

1. Si precisa che tutti i documenti presentati dagli operatori economici concorrenti sulla piattaforma Mepa dovranno essere firmati digitalmente.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.
3. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 ultimo periodo del Codice, l'offerta vincolerà l'Operatore aggiudicatario per almeno **360** (diconsi **trecentosessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace,

secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 7 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.

7. Ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione appaltante.
8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, e secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
9. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
10. Ad eccezione dell'Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara.
11. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Art. 20 Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di NAPOLI rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 Trattamento dei dati personali.

1. La Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal Regolamento Europeo n. 679/ 2016 (di seguito RGPD) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito, più brevemente indicato come Codice Privacy), nella misura in cui non contrasti con il RGPD.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto.
3. Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Incaricato del trattamento è il Perito Industriale Massimo Buono in qualità di RUP, il cui profilo è stato attivato nell'ambito del sistema AVCPASS.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Giovanna De Vivo

Allegati:

- Allegato 1 – DGUE
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva
- Allegato 3 – attestato di sopralluogo
- Allegato 4 – addendum al contratto
- Allegato 5 – dati complementari dell'offerta